Supplemento ordinario n. 6 al "Bollettino Ufficiale" n. 34 del 10 dicembre 2002

Spediz, in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXIII

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Lelis Traficue

Roma, 10 dicembre 2002

Si pubblica pormalmente ii 10, 20 o 50 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)

2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III ai Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

li Bolicttino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.il

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Boilettino in via telematica tramite iNTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1519. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura ITL2 (e) «Zone svantaggiate», campagna 2003. Avviso pubblico					
* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002. n. 1520.					
Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura H.I (p) «Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini».		,			
A marked and building	20-	- 1			

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ADDI ^E 2.1 NOV. N. 6. SUE? RIUNITA	2002 NELLA A LA GIUNTA F	SEDE DELLA REGI REGIONALE, COSI'	IONE LAZIO DI E COSTITUITA:	BRUXELLES, RO	ND POINT SCH
STORACE	Francesco	Presidente		Giulio	Assesso.
SIMEONI		Vice Presidente			Assessor
ARACRI	Francesco	Assessore		Donato	
AUGELLO	Andrea	:•	SAPONARO	Francesco	
CIARAMELLETTI	_	ii.		Vincenzo Maria	
DIONISI	Armando	i•	VERZASCHI	Marco	
FORMISANO	Aiuia Teresa	**			
омі Assenti: <u>Zu</u>		senti-			
	D	ELIBERAZIONE N.	-151	9-	

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo turale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR, nelle sedute del 12 luglio 2001 e 19 febbraio 2002, ha esaminato ed approvato una serie di modifiche al documento di programmazione sullo sviluppo rurale che, trasmesse alle competenti Autorità nazionali e comunitarie, hanno completato l'iter approvativo con l'adozione della Decisione C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002 da parte della Commissione Europea;

DATO ATTO che le modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, comunicate ed approvate dai competenti servizi nazionali e comunitari, sono entrate in vigore e che, in conseguenza, sono da considerarsi immediatamente operative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1397 del 18 ottobre 2002 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento e la definizione delle domande, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, nonché i soggetti responsabili per l'attuazione e lo svolgimento delle varie fasi procedurali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1848 del 1 agosto 2000 e n. 191 del 15 febbraio 2002 con le quale sono state raccolte, per la misura III.2 (e) "Zone svantaggiate", le domande di impegno iniziale o di aggiornamento annuale per le campagne 2000, 2001 e 2002;

RILEVATO che detti avvisi – articolo tre – prevedevano, quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla campagna 2003 la data del 30 novembre 2002 e che, qualora si fossero rese necessarie modifiche od integrazioni alle disposizioni attuative per la raccolta delle domande, sarebbe stato necessario un apposito provvedimento della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la data del 30 novembre di ciascum anno scaturiva dalla esigenza di adeguare le attività proprie dell'Amministrazione regionale – istruttoria delle domande e predisposizione degli elenchi di liquidazione entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno – a quelle di esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore Nazionale – pagamento delle somme entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la presentazione delle domande richiede l'utilizzo di appositi modelli predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale e che tale Organismo non ha ancora provveduto alla consegna dei modelli per l'anno 2003 ed alla fornitura dei relativo software per la compilazione delle domande;

RITENUTO, nelle more che sia reso disponibile il materiale di cui al punto precedente, di avviare le procedure necessarie per le operazioni di raccolta delle domande relative alla campagna 2003;

CONSIDERATO che le domande raccolte per le annualità 2000, 2001 e 2002, in ragione dell'impegno quinquennale assunto dall'agricoltore sulla base del quale viene corrisposta ogni anno una indennità compensativa, sono stati effettuati pagamenti e dovranno esserne effettuati degli altri, che richiederanno l'intera dotazione finanziaria attualmente prevista per l'attuazione della misura nell'intero periodo di programmazione 2000/2006;

RITENUTO pertanto, che, nell'ambito delle scadenze fissate per la presentazione delle istanze relative alla campagna 2003, sarà consentito procedere esclusivamente all'inoltro di domande di aggiornamento annuale (II° annualità di impegno e successive), ossia di domande concernenti la prosecuzione di impegni già intrapresi in annualità precedenti e non di nuove domande di impegno iniziale (1º annualità)

VISTO l'avviso pubblico della misura III.2 "Zone svantaggiate", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che per la definizione delle condizioni, modalità e criteri per la presentazione delle domande si è tenuto conto delle disposizioni recate nei precedenti avvisi pubblici, opportunamente rivistì ed adeguati sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase applicativa della misura, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché dei suggerimenti e delle indicazioni operative fornite dalle organizzazioni rappresentative degli agricoltori e dai tecnici che operano sul territorio a supporto delle aziende agricole

RITENUTO, pertanto, di riportare nello schema di avviso pubblico allegato alla presente deliberazione esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte per la campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico (DGR 191/2002);

SENTITO il referente regionale della III.2 "Zone svantaggiate";

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

di approvare l'avviso pubblico relativo alla misura III.2 "Zone svantaggiate", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante:

La presente deliberazione sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

II. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ALCOC, and DEGR. N. 1519
DEL 2 1 107. 2002

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006

Avviso pubblico Misura III.2 (e)

"Zone svantaggiate"

NOTE:

Il presente documento si compone di n°5 pagine.

L DRETTORE
REGIONALE AGRICOLTURA
Dr. Abbrid CERRONI

HEDIRETTORE

del Dipartimento propriese Occupazionale

(Del Giorgio Cardoni)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA Antone par l'agnarilli REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO

Misura III.2 (e) "Zone svantaggiate"

Nel presente avviso pubblico sono riportate esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte a decorrere dulla campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico, ossia quello approvato con la D.G.R. 15 febbraio 2002 n. 191 e pubblicato sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 8 del 20 marzo 2002

ARTICOLO 1

Ambito di intervento

Il presente articolo non viene modificato.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari


Il presente articolo non viene modificato.

ARTICOLO 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

⇒ Il testo del IIIº comma (pag. 121 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

"Per la campagna 2002-2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aggiornamento annuale (annualità successive alla 1°), è fissato, pena l'irricevibilità, al 30 gennalo 2003. Per tale campagna non è consentita, altresì, la presentazione di nuove domande di impegno iniziale (1° annualità)."



ed è inoltre aggiunto:

"Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di aggiornamento di cui all'articolo 2, punto 4"

Documentazione richiesta

Il presente articolo non viene modificato.

ARTICOLO 5:

Ammontare del premio:

Dopo il III ° comma (pag. 121 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è aggiunto il seguento testo:

"La liquidazione dei premi annuali, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiari che decorre dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande".

<u>ARTICOLO 6</u> Criteri di ammissibilità

Il presente articolo è abrogato.

ARTICOLO 7

Valutazione delle domande

[] presente articolo non viene modificato

ARTICOLO 8

Criteri per la selezione delle domande

Il presente articolo non viene modificato

ARTICOLO 9

Esito delle domande

Il presente articolo è abrogato.

ARTICOLO 10

Erogazione dei premi-

Il presente articolo è abrogato.

è sostituito con:

ARTICOLO 11

Sanzioni

pag, 126 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è così modificator
"Over the omissis
89 de l'ora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario
escluso per l'anno civile in questione dalla presente misura. Nel caso di
del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio".
▶ 17° comma (pag.125 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) "Si da atto
omissis previsti dalla nonnativa vigente"

"Avverso i provvedimenti con rilevanza esterna emanati dalle strutture regionali competenti, relativi agli esiti istruttori e/o dei controlli sono ammissibili:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60gg, dal ricevimento della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente 'della Repubblica entro il termine di 120gg, a decorrere dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza."
- ⇒ Dopo il VI° comma (pag.125 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) viene inserito il teso che segue:

"In materia di controlli e sanzioni si applicano le disposizioni recate dal presente 'articolo, fatte salve, per quanto pertinenti e compatibili, eventuali modifiche ed integrazioni introdotte dagli art. da 58 a 64 della sezione 6 del Reg. CE n. 445/02. In particolare, l'abrogazione del Reg. CEE n. 3887/92 intervenuta con la promulgazione del Reg. CE n. 2419/01 comporta, tra l'altro, che tutte le disposizioni dell'avviso pubblico riferite al citato Reg. CEE n. 3887/92 sono ricondotte a quelle introdotte con il Reg. CE n. 2419/01"".

ARTICOLO 12

Revoca del premio e disposizioni generali

⇒ Il l° comma (pag.125 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

"In caso di mancato, per responsabilità diretta, degli impegni assunti o degli obblighi sottoscritti a norma degli articoli 2 e 7 del presente avviso pubblico, si procede alla pronunzia della decadenza totale della domanda ed al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali."

A LONG

ARTICOLO 13 Procedure di attuazione

Dopo l'articolo 12 viene inserito il presente articolo:

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto, oltre a vanto già previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia all'apposito documento predisposto dall'Amministrazione, approvato con D.G.R. n. 1397 del 18/10/2002, con il quale sono siate definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori e lo svolgimento delle varie fasi procedurali, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale,

